

COMUNE DI FARA NOVARESE
PROVINCIA DI NOVARA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO
PER I BAMBINI IN ETÀ SCOLARE (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO)

Tra il Comune di Fara Novarese, C.F. 00429030034, rappresentato dal Responsabile del Servizio Amministrativo, dott. Francesco Lella, per la funzione domiciliato presso il Municipio, sito in Fara Novarese (NO), Piazza Libertà n. 16, nel seguito "Comune", e

l'Associazione "Buonvivere", C.F. _____, con sede in Carpignano Sesia (NO), Via _____ n. __, rappresentata dal presidente e legale rappresentante, _____, nato a _____ il _____, nel seguito "Associazione",

SI CONVIENE E STIPULA:

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento della custodia dei minori in età scolare, servizio a domanda individuale istituito in favore delle famiglie aventi figli che hanno frequentato nell'anno scolastico 2010-2011 la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

ART. 2 – ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna:

- a garantire la custodia dei minori affidati, nel rispetto delle vigenti norme di legge e regolamento;
- a provvedere alla copertura assicurativa dell'attività svolta per i danni provocati dagli operatori/animatori a terzi e/o cose e per i danni subiti dagli operatori/animatori; in nessun caso potranno essere richiesti al Comune di Fara Novarese risarcimenti per danni a persone o a cose occorsi a causa dell'operato dell'Associazione e dei suoi incaricati;
- a farsi carico delle spese per il vitto degli operatori/animatori e delle altre spese concernenti il servizio in oggetto, salvo quanto precisato all'art. 3;
- a provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza.

ART. 3 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- provvedere alla copertura assicurativa per i danni provocati dagli utenti a terzi e/o cose e per i danni subiti dagli utenti, ove non riconducibili a responsabilità degli operatori/animatori dell'Associazione;
- a rimborsare all'Associazione il costo degli ingressi degli operatori/animatori presso strutture ricreative ove gli stessi accompagnino gli utenti (piscina, ecc.), dietro presentazione di nota specifica finale;
- a versare all'Associazione un contributo per lo svolgimento del Servizio pari ad € _____ (Euro _____/00), dal quale dovrà essere sottratto il costo dei pasti erogati agli operatori/animatori, ai sensi del precedente art. 2; qualora intervenisse la necessità del mutamento del numero di utenti ed, in ogni caso, delle condizioni del servizio, tale da comportare una aumento del numero degli operatori/animatori impiegati, le parti si riservano di ridefinire in accordo l'entità del suddetto contributo;

- tale contributo sarà erogato in due tranches di pari importo, la prima rata entro il _____, la seconda rata entro il _____;
- sulla seconda tranche saranno operati gli eventuali conguagli.

ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA CUSTODIA

L'Associazione si impegna a svolgere puntualmente il servizio negli orari concordati con l'Amministrazione.

ART. 5 – RESPONSABILITA'

L'Associazione sarà ritenuta responsabile della condotta degli operatori/animatori, per ogni danno che possa derivare, ai sensi degli artt. 2043 e ss. del Codice Civile, nello svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 6 – DIVIETO DI CESSIONE O SOSPENSIONE DELL'INCARICO

E' fatto divieto assoluto di cedere o sospendere in tutto o in parte l'incarico assunto, pena l'immediata recessione della convenzione ed il risarcimento di procurati danni.

ART. 7 – DIRITTO DI RECESSO

L'associazione è tenuta al puntuale rispetto delle condizioni di cui alla presente convenzione ed ad agire in accordo con le direttive impartite dal competente ufficio. L'Amministrazione si riserva di recedere dalla convenzione in caso di gravi violazioni.

ART. 8 – INADEMPIENZE E PENALITA'

Verificandosi inadempienze, o in caso di attuazione del servizio non conformemente a quanto previsto dalla presente convenzione, il Comune potrà contestare gli addebiti con comunicazione scritta inviata via fax nel termine di 5 giorni lavorativi intercorsi dal rilievo. Nel caso di reiterate inadempienze, la convenzione potrà essere risolta dal Comune senza che l'Associazione possa avanzare pretese o indennizzi di sorta.

Letta, confermata, sottoscritta

Per il Comune

Per l'Associazione

.....

.....

Fara Novarese, li _____